

Allegato alla Deliberazione DG/PRO/2026/153

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PIANO DI COLTIVAZIONE
E SISTEMAZIONE FINALE DELLA FASE 2 DELLA CAVA
ROSARIO-S. GIACOMINO**

(ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 17/91)

Alla presente privata scrittura che deve essere conservata nella raccolta degli atti del Notaio che ne autenticherà la sottoscrizione ed a cura del quale deve essere registrata, intervengono come parti interessate le persone qui nominate:

1) Il Direttore del settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima Dott. ***** , nato a ***** il ***** , domiciliato per ragioni del suo ufficio in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A, CAP 40129 (Bologna), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI BOLOGNA” CF 01232710374, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 ss.mm. e dello statuto di detto Comune, in forza del Decreto PG ***** e pertanto, in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo;

2) ***** , nato/a a ***** il giorno ***** , domiciliato/a ove infra per la carica, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, legale rappresentante della società unipersonale "ECOCAVE S.R.L.", con sede in Bologna (BO), Via Cristoforo Colombo n. 38, con capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

03748021205, R.E.A. numero BO-543587, in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 agosto 2020, (che in seguito verrà citata come Ditta esercente);

PREMESSO

- che la Fase 2 del Polo Rosario - S. Giacomino sita nel Quartiere Navile, è identificata al catasto terreni del Comune di Bologna al Foglio 18, mappali 98 parte, 810 parte, 849 parte, 878 parte e 880 parte parte, di proprietà della Ditta Ecocave srl e confina con terreni di proprietà;

- che mediante Delibera di Giunta del Comune di Bologna n° 296/2017 del 12/12/2017 è stato approvato lo Schema di Accordo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 e dell'art. 24 della L.R. 7/2004, tra il Comune di Bologna e la società GENS s.r.l. relativo al Piano di coordinamento delle attività estrattive e di sistemazione nel polo estrattivo denominato “Polo L - Rosario – S. Giacomino Colombo” e alla disciplina delle garanzie finanziarie relative alle cave Colombo e Rosario San Giacomino;

- che il citato Accordo, stipulato tra le parti in data 08/02/2018 (Repertorio n° 3205/2018) e corredato da specifiche garanzie finanziarie prestate in favore dell'Amministrazione comunale, ha stabilito fra l'altro che la durata complessiva dell'attività estrattiva nella cava Rosario San Giacomino è pari a otto (8) anni, articolata in due distinte fasi di attuazione, e ha specificato che la Ditta rinuncia all'estrazione degli eventuali volumi residui (pianificati dai PAE) non disciplinati dall'Accordo medesimo;

- che con PG 5531/2020 Ecocave srl comunicava di aver acquisito il pieno possesso a seguito della cessione di parte dei terreni e di essere subentrata in tutti gli obblighi ed effetti convenuti nel predetto Accordo (Repertorio

3205/2018), come indicato all'art. 4 dell'Atto di vendita;

- che in data 11.09.2020 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Comune di Bologna e la Ditta Ecocave srl (Notaio ***** – Rep. *****, Racc. *****, Registrata a Bologna il 14.09.2020 al N. 36283, Trascritta a Bologna il 14.09.2020 al N. Gen. 39516 e N. Part. 25825) relativamente al Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale della Fase 1 della Cava Rosario – S. Giacomino;

- che con PG 369131/2020 è stata rilasciata dal Comune di Bologna alla Ditta esercente l'Autorizzazione per il Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale della Fase 1 della Cava Rosario – S. Giacomino, ai sensi della L.R. 17/91 s.m.i. e del PAE 2007 previgente;

- che in data 13/06/2025 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Comune di Bologna e la Ditta Ecocave srl (Notaio ***** - Rep. *****, Racc. *****, registrata a Bologna il 17/06/2025 al N. 29379 relativamente al Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale della variante della Fase 1 della Cava Rosario – S. Giacomino;

- che con PG 525255/2025 è stata rilasciata dal Comune di Bologna alla Ditta esercente l'Autorizzazione per il Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale della Variante della Fase 1 della Cava Rosario – S. Giacomino, ai sensi della L.R. 17/91 s.m.i. e del PAE 2020 vigente che ha interamente annullato e sostituito l'autorizzazione rilasciata per la Fase 1 (PG 369131/2020), successivamente prorogata con PG 30194/2026 con scadenza fissata al 09/07/2027, e per le sole attività di scavo con scadenza al 09/01/2027;

CONSIDERATO

- che con Delibera del Consiglio comunale del 14/06/2021 (DC/2021/58), esecutiva dal 26/06/2021, il Comune di Bologna ha approvato il Piano delle Attività Estrattive (d'ora in poi PAE 2020), in vigore il 21 luglio 2021;
- che con P.G. 400540/2024, P.G. 400571/2024 e P.G. 400593/2024 in data 11.06.2024, la Ditta ha presentato al Comune di Bologna istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (“*Screening*”), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006, relativamente al progetto denominato “*Piano di Coltivazione e Sistemazione finale della Fase 2 e della Variante della Fase 1 del Polo Estrattivo Rosario - S. Giacomino*”;
- che la Determina Dirigenziale DD/2024/13431 - P.G. 634522/2024, ha escluso dalla procedura di VIA il progetto, rimandando alle fasi successive ai sensi della LR 17/91 e del PAE vigente il recepimento delle specifiche condizioni ambientali, specificando che l'attuazione dell'intervento si attuerà attraverso due distinte autorizzazioni estrattive (una per la Variante Fase 1 e una per la Fase 2);
- che in data 21/08/2025 la Ditta ha inoltrato una richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (P.G. 27714-A), ricevendo l'autorizzazione in data 01.09.2025 (P.G. 28714-P);
- che con PG 898586/2025 la Ditta ha inoltrato istanza di domanda di autorizzazione, ai sensi della L.R.17/91 e s.m.i. e del PAE vigente, per il “*Piano di Coltivazione e Sistemazione finale della Fase 2 della Cava Rosario-San Giacomino*”;
- che con PG 915340/2025 e PG 915348/2025 sono stati richiesti

rispettivamente i pareri formali dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di ARPAE, rispettivamente acquisiti con PG 965373/2025 e PG 245142/2026, oltre a quello del quartiere Navile (richiesto con PG 37192/2026 ed espresso con PG 141030/2026);

- che con PG 941295/2025 e PG 956737/2025 è stata indetta la Conferenza dei Servizi ex art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. per la domanda di autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e del PAE vigente e per la verifica all'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla Determina Dirigenziale PG 634522/2024;

- che con PG 177574/2026 la Ditta ha trasmesso le integrazioni agli elaborati progettuali a seguito delle richieste emerse nel primo verbale della Conferenza (PG 100503/2026), nel quale è stato inoltre dato atto della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali della procedura di screening di cui alla Determina Dirigenziale PG 634522/2024, mediante specifico allegato;

- che la determinazione PG 302233/2026 conclusiva positiva della Conferenza sopra richiamata è stata trasmessa al proponente l’intervento e agli enti, corredata dai contributi finali pervenuti dagli enti partecipanti alla conferenza stessa;

- che è accertato che la Ditta risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa relativamente ai settori richiesti ed in oggetto specificati rientranti nelle categorie previste dall’art.1 c. 53 della Legge 190/2012 per le white list provinciali della Prefettura di Bologna (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013 e

successive modificazioni) con provvedimento 92985/2024/AREA I in corso di validità;

CONSIDERATO INOLTRE

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi (d'ora in poi denominati "elaborati di progetto") che le parti dichiarano di conoscere e di cui accettare i contenuti, tutti debitamente firmati e posti agli atti del Comune di Bologna;

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Documentazione di carattere amministrativo:

- Documentazione catastale (PG 898586/2025)
- Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio (PG 898586/2025)
- Titolo conferente la disponibilità dei terreni (PG 898586/2025)
- Designazione del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. 9/4/1959 n.128, come modificato dal D.Lgs. 624/96 e s.m.i (PG 898586/2025)
- Iscrizione agli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. (*White List*) (PG 898586/2025)
- Proposta di convenzione (PG 898586/2025)

Documentazione di carattere tecnico:

- Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica (PG 898586/2025)
- Piano di gestione dei rifiuti da attività estrattiva ex D.Lgs. 117/2008 (PG 898586/2025)

- Relazione tecnica - Piano di coltivazione della cava, Progetto di sistemazione finale, Programma economico-finanziario, monitoraggi, verifica prescrizioni screening (PG 898586/2025)
- Valutazione di Impatto Acustico - DOIMA (PG 898586/2025)
- Relazione di valutazione e gestione delle emissioni di polveri diffuse (PG 898586/2025)
- Relazione idraulica (PG 898586/2025)
- Relazione integrativa (PG 77574/2026)
- Relazione tecnica opere a verde (PG 77574/2026)

Tavole:

- Tav. 1 - Planimetria dello stato attuale (PG 898586/2025)
- Tav. 2 - Planimetria della massima escavazione (PG 898586/2025)
- Tav. 3 - Sezioni dello stato attuale e della massima escavazione (PG 898586/2025)
- Tav. 4 – Planimetria relativa alle distanze di rispetto di cui al D.P.R. 128/1959 ed alle N.T.A. del P.A.E. (PG 898586/2025)
- Tav. 5 - Planimetria della sistemazione morfologica finale (PG 898586/2025)
- Tav. 6 - Sezioni della massima escavazione e della sistemazione finale (PG 898586/2025)
- Tav. 7 - Planimetria della sistemazione vegetazionale (PG 898586/2025)

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

In esecuzione alla deliberazione DG/PRO/2026/153;

TITOLO I

CONDIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

L'attività estrattiva e di risistemazione, oggetto della presente Convenzione, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91; l'autorizzazione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. La Ditta si impegna sin da ora, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune e su semplice richiesta dello stesso, a fornire l'integrazione alle garanzie fideiussorie in essere per le operazioni di sistemazione relative all'intervento, come meglio definito all'Art. 29.

La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di un'istruttoria dal competente Settore comunale.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori deve essere notificato dal Comune all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta della Ditta. La presente convenzione ha validità fino al rilascio della completa e regolare esecuzione delle opere.

L'attività estrattiva nelle aree oggetto di deroga dalle distanze di rispetto ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i. ed è subordinata all'ottenimento della prescritta deroga alle distanze minime di scavo dalle competenti Autorità o terzi ai sensi di legge; resta inteso, sin d'ora, che la Ditta si uniformerà alle

eventuali prescrizioni che saranno impartite in sede di rilascio delle succitate deroghe.

Art. 1.1 Deroghe per le aree di cui all'art. 104 D.P.R. 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto previste in progetto, così come definite nell'art. 104 del D.P.R. 128/59, è subordinata al preventivo rilascio dello specifico decreto di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga.

L'escavazione nelle aree di rispetto delle proprietà confinanti è condizionata all'avvenuto rilascio di assenso scritto che deve essere consegnato in copia conforme all'originale a completamento della documentazione amministrativa.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 1.2 Durata autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91, la durata dell'autorizzazione e della presente convenzione è fissata in complessivi anni 5 (cinque), a partire dalla data della notifica del rilascio alla Ditta dell'autorizzazione stessa. Il termine delle attività di scavo è fissato in anni 4 (quattro) dalla data della notifica del rilascio alla Ditta dell'autorizzazione stessa.

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga all'autorizzazione, così come previsto all'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91, essa può essere concessa con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda della Ditta, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'ultima fase di

escavazione e nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.

In tal caso di rilascio della proroga richiesta, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla proroga stessa. Le eventuali singole proroghe della autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 1.3 Autorizzazione semplificata

La procedura autorizzativa semplificata è applicabile nel caso in cui si ravvisi la necessità di una variante ad un piano di coltivazione e/o di sistemazione già approvato e autorizzato per cause non imputabili direttamente od indirettamente all'Esercente l'attività estrattiva, in cui non si riscontrino i seguenti elementi:

- variazioni della perimetrazione della zona di attività estrattiva;
- aumento della profondità massima di scavo autorizzata;
- ampliamento del perimetro dell'invaso estrattivo;
- aumento del materiale utile estraibile;
- modifiche sostanziali alla sistemazione morfologica e vegetazionale.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione che al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata deve seguire le procedure previste dalla L. R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14 e quanto indicato dall'art. 7 delle N.T.A. del PAE.

La procedura semplificata non richiede l'acquisizione da parte del Comune dei pareri di cui all'art. 7 comma 6 delle N.T.A. del PAE, non richiede lo svolgimento delle procedure di cui alla L.R. 4/2018 e non richiede la stipula di una nuova convenzione o di integrazione alla stessa.

TITOLO II

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE

Art. 2 SUPERFICIE DELLA ZONA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA

L'area della Cava Rosario - S. Giacomino Fase 2 oggetto di escavazione è di 47.005 m². L'intervento prevede anche l'escavazione su una superficie di 570 m² posti nell'area della Fase 1, necessaria per garantire la piena efficienza e continuità delle fasi estrattive 1 e 2, nella porzione di parziale sovrapposizione. Fanno parte della superficie di cui al presente articolo anche le aree in cui è prevista la realizzazione di opere connesse all'esercizio dell'attività estrattiva, ovvero gli argini perimetrali ed il tratto di viabilità interne alla cava, come riportati nelle tavole di progetto (cfr. Tav 5).

Art. 3 TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE E RELATIVI LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Ditta deve rispettare le seguenti disposizioni inerenti alla coltivazione.

Art. 3.1 Materiali asportabili

Il materiale estraibile è costituito da argilla limosa di origine alluvionale. I volumi massimi estraibili di materiale utile risultano pari a 340.000 m³.

Non sono presenti materiali la cui estrazione richieda il rilascio della deroga dalle distanze di rispetto di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 e s.m.i. ed all'art. 19 delle N.T.A. del P.A.E. vigente.

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art. 22.

Ai quantitativi così definiti dei materiali estratti, verrà applicata la

corrispondente tariffa di cui alla L.R. 17/91 e s.m.i., secondo quanto precisato al successivo Art. 28.

Art. 3.2 Terreno agricolo e terreno sterile da accantonare

Il terreno agricolo, nonché il terreno sterile, previsto dagli atti progettuali pari a 14.305 m³, non può essere ceduto a terzi, ma deve essere accantonato all'interno del perimetro definito dal P.A.E. secondo quanto riportato negli elaborati di progetto, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 3.3 Rinvenimento di materiali diversi da quelli autorizzati

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza. Nel caso in cui il quantitativo utile estratto risultasse inferiore a quello autorizzato, la Ditta potrà richiedere apposita variante al progetto, al fine di recuperare tali materiali nell'ambito del perimetro del P.A.E. vigente e nel rispetto delle N.T.A. dello stesso.

In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati, debbono essere accantonati, come sterili, nella zona di attività estrattiva, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale, quando il materiale di copertura già presente in cava non sia sufficiente per le opere di risistemazione stesse.

Art. 4 GEOMETRIA DI SCAVO

La geometria di scavo (perimetro di scavo, profondità di scavo e pendenza delle scarpate) deve essere conforme a quanto previsto dagli atti progettuali e stabilito dalla presente convenzione estrattiva.

La profondità massima di scavo raggiungibile nell'area di escavazione è pari a +21,35 m s.l.m., pari a 8 m di profondità media rilevati rispetto all'attuale piano medio di campagna conformemente alla profondità prevista delle norme tecniche di attuazione del P.A.E. vigente e riferito ai capisaldi inamovibili (individuati negli atti di progetto).

Gli scavi dovranno essere comunque mantenuti ad una quota di +1 m rispetto al livello massimo della prima falda, determinato sulla base delle attività di cui all'Art.14.1 o di evidenze sul campo.

Il mancato ripristino di detta distanza di sicurezza può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente Art. 3.2.

Qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, la stessa deve essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto, secondo le modalità che verranno prescritte dal Comune.

La Ditta deve, in tal caso, comunicare entro 48 ore l'accaduto al Settore Comunale competente per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti.

Anche qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista, la Ditta deve mantenere comunque il franco. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi

esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche ed i materiali più sopra descritti.

La Ditta, una volta raggiunta la profondità massima di escavazione, dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di sistemazione e deve darne comunicazione scritta agli Uffici Tecnici Comunali competenti entro 48 ore.

Art. 5 DRENAGGIO ACQUE

In ogni fase della coltivazione deve essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie interne ed esterne mediante la costruzione di fossi - interni e di guardia lungo i fronti di scavo - idonei a convogliare fuori dall'invaso della cava le acque stesse.

L'eventuale immissione delle acque meteoriche nello scolo Bondanello, mediante opera di scarico mobile, dovrà preventivamente essere autorizzata dall'ente gestore.

Tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque di qualsiasi natura sono parte integrante del progetto.

Art. 6 PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI CAVA E RECINZIONE

La Ditta deve provvedere, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del- le NTA del PAE vigente, a recintare o a mantenere efficace la recinzione esistente nell'area mediante una recinzione di un'altezza complessiva non inferiore a 1.50 m, costituita da una rete sostenuta da piedritti metallici, in modo da risultare inamovibili senza l'uso di utensili e duraturi nel tempo. Lungo tutto il tracciato della recinzione devono essere affissi, in numero e posizione tale da essere visibili l'uno dall'altro, e comunque ad una distanza non superiore a 40 m, cartelli di monito dei

pericoli connessi all'attività.

In particolare, la Ditta dovrà evitare che qualsiasi attività connessa all'esercizio del piano di coltivazione e sistemazione possa interferire con l'adiacente Zona di Pregio ambientale tutelata ai sensi del PAE vigente, denominata 'area umida sud'. A tal fine la Ditta dovrà assicurare il buono stato manutentivo della recinzione di cava lungo il lato est dell'esistente pista di cantiere della fase 1, ponendo particolare attenzione alla separazione tra la zona di attività estrattiva e quella tutelata citata (Zona DpA).

Gli accessi alla zona di attività estrattiva devono essere conformi agli elaborati di progetto e devono essere dotati di cancelli idonei ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati; i cancelli devono essere muniti di serrature e devono essere mantenuti chiusi negli orari e nei periodi durante i quali non venga esercitata l'attività e comunque in mancanza di personale addetto alla sorveglianza.

La Ditta deve provvedere alla corretta manutenzione della recinzione e dei cancelli per garantirne sempre la perfetta efficienza fino al termine delle attività di escavazione e sistemazione nell'area di cava.

Art. 7 CARTELLO DI ACCESSO ALLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava deve essere mantenuto, conformemente all'art. 11 delle N.T.A. del PAE vigente, in modo ben visibile, un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- comune territorialmente competente;
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;

- proprietario dei terreni;
- ditta esercente, direttore responsabile dei lavori, sorvegliante (con recapiti telefonici);
- estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata;
- eventuali proroghe dell'autorizzazione convenzionata.

La Ditta deve provvedere, per l'intera durata dell'autorizzazione estrattiva, all'aggiornamento del cartello di cava.

TITOLO III

OBBLIGHI

Art. 8 COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 17/91, l'inizio dell'attività estrattiva deve avvenire entro 8 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

La Ditta deve comunicare la data prevista per l'inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 e dall'art. 15 della L.R. 13/2015, al Comune, all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede operativa di Bologna, all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente e ad ARPAE - Area Prevenzione Ambiente Metropolitana, Servizio Territoriale.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta deve trasmettere all'Agenzia Regionale e all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente copia del piano di coltivazione e sistemazione finale di cui agli atti di progetto, copia del Documento di Salute e Sicurezza (ex D.Lgs. 624/1996)

e nomina del Direttore Responsabile, con relativo documento di accettazione.

La Ditta è tenuta inoltre, ad inviare all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Ufficio territoriale sicurezza territoriale bacino idrografico Reno – sede operativa di Bologna l'elenco dei mezzi che intende utilizzare e delle imprese incaricate per il trasporto dei materiali estratti ai sensi dell'art. 3 della D.G.R. 2029 del 18/11/2019 e successive eventuali revisioni.

A completa ultimazione dei lavori di tombamento e di sistemazione finale la Ditta deve darne comunicazione scritta agli stessi Enti a cui ha inviato la comunicazione di inizio lavori.

Art. 9 DISMISSIONE TETTOIA

La permanenza della tettoia attualmente presente nell'area del Polo estrattivo denominata 'fase 2' ed il suo utilizzo per consentire l'asciugatura del materiale utile estratto sono da intendersi strettamente correlati alle attività estrattive in esercizio presenti all'interno del Polo L, pertanto entro il termine massimo di 60 giorni dalla dichiarazione di fine lavori delle opere di sistemazione finale della Fase 2 in oggetto, dovrà pervenire all'amministrazione comunale la comunicazione di avvenuta dismissione della tettoia medesima.

La fideiussione prestata a garanzia delle opere di dismissione potrà essere svincolata solo a seguito di verifiche sull'effettivo stato di fatto dei luoghi, da parte dei tecnici del settore comunale competente.

Art. 10 STRADA DI ACCESSO – POLVEROSITÀ – PERCORSI VARI – LAVORI DI MANUTENZIONE

La Ditta è tenuta, in via generale, a rispettare quanto prescritto dall'art. 13 NTA del PAE vigente.

Qualora se ne rilevasse la necessità, la Ditta dovrà partecipare con un contributo commisurato alle attività ad essa imputabili, all'esecuzione della manutenzione ordinaria (rifacimento del manto bituminoso, pulizia delle strade, manutenzione del sistema di raccolta delle acque e pulizia di eventuali fossi perimetrali alle strade) e straordinaria (riparazione di quanto viene danneggiato, in particolare lo sfondamento delle caditoie, cedimenti della banchina, ecc.), del tratto di Via del Trebbo compreso tra la rotonda Martiri delle foibe e la rotonda di innesto della Sp87 Nuova Galliera.

Eventuali soluzioni alternative per il collegamento dell'area con la viabilità pubblica dovranno essere appositamente autorizzate dal Settore Comunale competente e prevedere il rispetto dell'art. 13 delle N.T.A del PAE vigente.

La movimentazione dei mezzi pesanti, interferenti con la viabilità pubblica del Comune di Bologna, andrà distribuita in modo da evitare il più possibile sovraccarichi della rete stradale sia nell'ora di punta mattutina (8.00-9.00) sia nell'ora di punta serale (17.00- 18.00).

Si impone inoltre l'obbligo che l'ingresso della cava permetta di ospitare la sosta e fermata di mezzi pesanti.

Art. 11 - POLVEROSITA'

Tutti i mezzi utilizzati e adibiti al trasporto del materiale estratto e del materiale proveniente dall'esterno e destinato alle operazioni di ripristino devono essere dotati di cassoni telonati ed utilizzare sempre il telone per l'idonea copertura del carico; nel caso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, la chiusura del telone dovrà avvenire prima dell'uscita

dall'area di cava; nel caso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale destinato alle operazioni di ripristino, l'apertura del telone e la scopertura del carico dovrà avvenire solo all'interno dell'area di cava.

Le zone e le piste di cantiere, così come le aree di deposito provvisorio dei materiali sterili e di tombamento individuate negli elaborati di progetto da cui possono generarsi rilasci di particolato dovranno essere periodicamente bagnate; il tratto asfaltato di collegamento con la viabilità pubblica dovrà essere costantemente mantenuto in efficienza e periodicamente pulito e bagnato.

La Ditta deve evitare in ogni modo che mezzi in uscita e in entrata nell'area di cava imbrattino le strade pubbliche; nel caso ciò accidentalmente avvenga, nonostante le precauzioni anzidette, essa deve farsi carico dell'immediata pulitura della superficie stradale pubblica.

Art. 12 CONTENIMENTO DEL RUMORE

La Ditta si impegna a realizzare e a mantenere in esercizio per tutta la durata dell'autorizzazione estrattiva tutte le misure mitigative ed operative individuate nella Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA) di progetto o comunque prescritte nell'ambito dell'approvazione del piano di coltivazione e sistemazione finale in oggetto.

La Ditta si impegna inoltre ad individuare dei percorsi per le macchine operatrici tali da evitare quanto più possibile l'entrata in funzione dei segnalatori acustici di retromarcia e limitare così il disturbo per i ricettori limitrofi.

La Ditta si impegna comunque ad adottare e realizzare tutte le ulteriori misure necessarie per contenere le immissioni sonore indotte dalle attività

di cava, in modo da garantire, in corrispondenza dei ricettori limitrofi e delle loro pertinenze, il rispetto dei limiti acustici previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art. 13 PREVENZIONE CONTRO L'INQUINAMENTO DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE

La Ditta si impegna ad assumere tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare sversamenti accidentali di sostanze pericolose. Particolare cautela deve tenersi nell'uso dei carburanti destinati alle macchine operatrici e nelle operazioni di manutenzioni delle stesse.

Nel caso si necessiti di uno stoccaggio di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, deve essere garantita l'impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione delle acque di dilavamento e delle idonee vasche di raccolta delle stesse, al fine di garantire la non dispersione degli eventuali inquinanti.

In ogni caso, gli eventuali depositi di carburante e le aree di rifornimento non possono essere ubicati all'interno delle aree depresse che devono essere ripristinate e devono essere costruiti secondo tutti i criteri di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incendi e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, previsti dalle leggi vigenti in materia.

Nel caso in cui si verificassero eventuali fenomeni, anche potenziali, di inquinamento del terreno o delle falde, legati o comunque connessi all'attività autorizzata, incluso lo sversamento accidentale di idrocarburi durante le operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera, la Ditta si impegna

sin d'ora ad eseguire tutte le indagini e gli interventi necessari per un idoneo disinquinamento, attivandosi nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e siti contaminati.

Art. 14 MONITORAGGI

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dei monitoraggi e agli esiti degli stessi devono essere inviati al Comune di Bologna e ad ARPAE secondo le modalità indicate nel piano di monitoraggio approvato con il Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, in esito alle procedure di cui alla LR 4/2018, sinteticamente riportate per ogni matrice di seguito trattata.

Art. 14.1 Acque sotterranee

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione e per tutta la durata della presente convenzione, la Ditta dovrà fornire trimestralmente al Settore comunale competente le letture delle quote piezometriche (da effettuarsi con cadenza mensile) entro i piezometri di controllo esistenti della falda idrica. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.

La Ditta dovrà inoltre procedere al controllo della qualità delle acque di falda entro i piezometri di controllo, attraverso il set di parametri chimici definiti negli elaborati di progetto e secondo le modalità previste dall'art. 10 delle NTA del PAE vigente, da effettuarsi con le modalità previste negli atti di progetto e con un campionamento a cadenza semestrale (indicativamente nei periodi giugno-dicembre) e da trasmettere al Settore comunale competente entro 30 (trenta) giorni dall'esecuzione. Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Settore comunale competente con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo.

In aggiunta al set di parametri chimici sopra richiamati, secondo le indicazioni riportate nel contributo tecnico di ARPAE (PG 245142/2026), nelle analisi dovranno essere compresi anche i seguenti: Amianto, Alluminio, Acrilammide, Solfati, Cianuri, Bario e Vanadio.

Le risultanze delle misurazioni e delle analisi andranno comunicate anche ad ARPAE Area Prevenzione Ambiente Metropolitana, Servizio Territoriale, nonché tenuti a disposizione per eventuali operazioni di vigilanza e controllo.

Il monitoraggio oltre alla fase attuativa del progetto, in operam, dovrà proseguire anche successivamente all'attività per un anno a partire dalla fine dei lavori di sistemazione (post operam).

Art. 14.2 Rumore

La Ditta esercente si impegna all'esecuzione del piano di monitoraggio acustico previsto in progetto per tutta la durata dell'attività.

Le campagne di monitoraggio acustico dovranno verificare sul campo l'effettivo rispetto dei limiti assoluto (in riferimento al livello medio diurno) e differenziale (da valutarsi nelle condizioni di massimo disturbo, ossia considerando il minimo livello di rumore residuo rilevato nell'arco di 30 minuti). Qualora, durante le rilevazioni si riscontrasse il superamento dei limiti, la Ditta è tenuta alla messa in opera di ulteriori opere di mitigazione acustica appositamente dimensionate nell'ambito di uno specifico studio acustico o alla modifica delle modalità operative attuate, dandone tempestiva comunicazione al Settore Comunale competente.

Nel periodo di esercizio dell'attività di cava, i monitoraggi acustici dovranno essere eseguiti semestralmente (1° semestre: 15 maggio – 15

luglio; secondo semestre: 1 settembre - 30 settembre) durante il periodo diurno (ore 06.00-22.00) in concomitanza di condizioni significative di lavorazione che andranno opportunamente descritte. Gli esiti di detti monitoraggi dovranno essere trasmessi al Settore comunale competente entro i termini perentori rispettivamente del 31 luglio e del 15 ottobre.

Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Settore comunale competente con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo.

In ogni caso la Ditta si impegna ad eseguire eventuali integrazioni ed approfondimenti dei monitoraggi qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario in relazione ad eventuali problemi connessi all'attività di cava ed al trasporto dei materiali estratti.

Art. 14.3 Atmosfera

La Ditta si impegna all'esecuzione del piano di qualità dell'aria previsto in progetto per tutta la durata dell'attività. Il monitoraggio atmosferico sarà eseguito in prossimità dei recettori identificati con le sigle P1, P2 e P3 con le seguenti modalità: i rilevamenti dovranno avere durata di 15 giorni, 2 volte/anno in concomitanza con i periodi di maggiore attività.

Al completamento delle attività previste per la Fase 1, il monitoraggio proseguirà solamente in corrispondenza del punto P3 fino alla comunicazione di fine lavori della Fase 2 di cui all'art. 8.

Il monitoraggio dovrà analizzare sia il contenuto in Polveri Totali Sospese (PTS), sia la frazione PM10, secondo i metodi di riferimento indicati nel D.Lgs. 155/2010 per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Settore comunale competente con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

Qualora dalle rilevazioni si riscontrasse il superamento dei limiti normativi, l'attività che ha cagionato la criticità dovrà essere sospesa e la Ditta è tenuta alla messa in opera di ulteriori opere di mitigazione o alla modifica delle modalità operative attuate, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Bologna. Una volta realizzati gli interventi/misure di mitigazione dovrà essere condotto un nuovo monitoraggio volto a verificare l'efficacia delle misure poste in atto.

In ogni caso la Ditta si impegna ad eseguire eventuali integrazioni ed approfondimenti dei monitoraggi qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario in relazione ad eventuali problemi connessi all'attività di cava o al trasporto dei materiali estratti.

Art. 15 SICUREZZA DELLE PERSONE ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE DALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Ditta s'impegna ad adottare, per la conduzione dell'attività di coltivazione e sistemazione, modalità esecutive di assoluta sicurezza nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In particolare, la viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato e le scarpate di intervento e finali devono rispettare il dimensionamento definito all'art. 24 della NTA del vigente PAE.

Il Comune, nei casi di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria ed alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, si riserva la facoltà di sospendere, d'intesa con le altre Autorità competenti, l'attività di coltivazione e sistemazione fino a che i motivi di pericolo incombenti sulle maestranze o sui terzi non siano stati rimossi a cura e spese della

Ditta.

Per tutte le fasi di esercizio dell'attività estrattiva, la Ditta si impegna all'osservazione delle misure di sicurezza e di gestione del rischio descritte all'interno del Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (DSS), redatto ai sensi del D.Lgs 624/96 e trasmesso con le modalità di cui al precedente art. 8 della presente convenzione.

TIVOLO IV

ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI SISTEMAZIONE FINALE

Art. 16 FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di tombamento e di sistemazione finale, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

La Ditta non può comunque apportare varianti al progetto, salvo quanto previsto all'Art. 1.3.

Il mancato rispetto delle modalità e dei tempi programmati per l'esercizio dell'attività estrattiva si configura come motivazione sufficiente per l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 16, 17 e 18 della LR 17/91 e s.m.i. (decadenza, diffida, revoca e sospensione).

In caso di revoca, il Sindaco, sentita l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Ufficio territoriale sicurezza territoriale bacino idrografico Reno – sede operativa di Bologna, dispone le modifiche

che risultino necessarie al completamento del progetto di sistemazione finale, da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia di quest'ultima, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie di cui al successivo Art. 29.1.

Art. 17 CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ – DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i. è obbligata:

- ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere accessorie previste dalla normativa del vigente P.A.E., le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- ad una precisa e corretta attuazione del piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali, nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Nel caso in cui nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Sindaco notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo Art. 32, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato,

a titolo di indennizzo, nelle casse comunali.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

La Ditta esclude fin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

Art. 18 RISCHI EMERGENTI – DANNI NON PREVISTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità riscontrati dai funzionari addetti ai controlli ed esplicitamente esposti al titolare, o al Direttore Responsabile o al sorvegliante di cava, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque e dei suoli, il livello del rumore, la qualità dell'aria e i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere, sentite le altre autorità competenti, l'attività di sistemazione fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e spese dell'Esercente.

La Ditta, al verificarsi di eventuali fenomeni di dissesto delle scarpate di scavo, si impegna a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 48 ore dall'accaduto, con indicazione delle operazioni d'emergenza adottate per la mitigazione del rischio (es: temporanea sospensione della

coltivazione fino al ripristino della sicurezza, adeguamento delle pendenze a seguito di nuove verifiche di stabilità, ecc.). La medesima comunicazione dovrà essere trasmessa anche all'AUSL territorialmente competente, qualora si siano verificate situazioni di pericolo per la sicurezza dei lavoratori.

In caso di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo nel corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, riguardanti variazione della profondità degli scavi, delle pendenze delle scarpate di scavo e di riassetto dell'area, può inoltre imporre modifiche alle modalità di recupero ambientale. Il titolare dell'autorizzazione, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, si impegna a seguire tali istruzioni e ad eseguire le modifiche richieste.

Art. 19 SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale dell'intero Ambito estrattivo dovrà essere effettuata in conformità a quanto indicato negli elaborati di progetto.

Art 19.1 Sistemazione morfologica

La Ditta provvederà alla sistemazione morfologica dell'area tombando l'invaso fino alla quota indicata negli elaborati di progetto e adottando modalità conformi a quanto indicato all'Allegato G delle N.T.A. del PAE vigente.

Il tombamento dovrà avvenire utilizzando in parte il quantitativo di terreno

sterile (cappellaccio) da reperire in sito pari a 14.305 m³ ed in parte un volume massimo di terreno conferito dall'esterno pari complessivamente a 83.312 m³, che consentirà la sistemazione definitiva dell'area.

Nel caso di utilizzo di 'limi di lavaggio' per la sistemazione di progetto, il set di parametri chimici da utilizzare per l'attestazione dell'idoneità dei materiali dovrà comprendere anche l'Acilammide e Alluminio.

Tutti i campionamenti e relativi referti analitici dei materiali di riempimento dovranno essere trasmessi anche ad ARPAE - Area Prevenzione Ambiente Metropolitana, Servizio Territoriale, nonché tenuti a disposizione per eventuali operazioni di vigilanza e controllo da parte dell'Agenzia stessa.

La Ditta si impegna, su esplicita richiesta del Comune o degli Enti di controllo, ad eseguire ulteriori specifici campionamenti.

Non è in alcun modo ammesso in cava lo stoccaggio, seppur temporaneo, di materiale proveniente dall'esterno privi di idonea certificazione secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.A.E. vigente.

Non è pertanto ammessa in cava, la caratterizzazione di materiali conferiti dall'esterno, se non per ulteriori accertamenti qualitativi sui materiali già certificati idonei per il tombamento dell'invaso di cava, su iniziativa della Ditta.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è comunque incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali utilizzati per il tombamento, anche se conferiti da terzi.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nella zona di attività estrattiva sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi e alle

sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19.2 Sistemazione vegetazionale

La Ditta deve provvedere a mettere in opera la sistemazione vegetazionale prevista negli elaborati di progetto, con interventi finalizzati al reale attecchimento delle specie messe a dimora.

Si precisa che le specie arboree di progetto si considerano comunque tutelate anche se non raggiungono le dimensioni da regolamento del verde.

La Ditta deve inoltre provvedere alla manutenzione della sistemazione vegetazionale del sito per due (2) anni dal rilascio del certificato di completa e regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.

ART. 20 LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del competente settore comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale, notificandolo alla Ditta tramite apposito provvedimento, può concedere un termine massimo di 180 (centottanta) giorni per la regolarizzazione dello stato accertato.

La Ditta, in tal caso, deve procedere secondo quanto previsto dal progetto o indicato nel provvedimento e deve prolungare di un periodo uguale a quello concesso la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Trascorso il termine concesso, il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al successivo Art. 29 e facendo gravare sull' esercente l'eventuale maggior spesa.

Art. 21 COSTRUZIONI ACCESSORIE, PROVVEDIMENTI EDILIZI AUTORIZZATIVI O CONCESSIONI

Idonei locali per i servizi igienico assistenziali, di riposo, refezione e spogliatoi (rif. Allegato IV D.Lgs. 81/08) devono eventualmente essere installati nella zona di attività estrattiva e nelle aree destinate agli impianti di prima lavorazione dell'estratto.

Detti locali prefabbricati devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e devono essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale.

Le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale non necessitano di titolo edilizio in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui al D.P.R. 380/2001.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 22 RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Ditta deve presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) rilievo piano-altimetrico dello stato di fatto in scala 1:1.000, fornito

anche su supporto informatico, riferito al 31 ottobre, con indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di tombamento e di quelle relative all'eventuale stoccaggio del suolo pedogenizzato e degli sterili, distinguendo, inoltre, le aree oggetto di deroga ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i. Tale rilievo deve essere eseguito sugli stessi "appoggi" plano-altimetrici stabiliti in convenzione, deve essere sufficientemente quotato ed i punti rilevati devono essere in quantità tale da rendere realmente rappresentata la massa dei volumi all'interno dell'area di escavazione;

b) sulla base del rilievo di cui al punto precedente, computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agrario, terreno sterile e tombamento), computando separatamente sia i volumi escavati sia quelli introdotti a sistemazione, sia nelle aree soggette a deroga in avvicinamento sia in quelle esenti;

c) indicazioni relative alla destinazione dei materiali scavati, includendo tout venant impiegato direttamente nei propri impianti e tout venant venduto a terzi, nonché alla provenienza dei materiali di tombamento;

d) indicazioni relative alla provenienza dei materiali di tombamento, a completamento delle comunicazioni di cui all'Allegato G alle NTA del PAE vigente;

e) adeguata documentazione fotografica con allegata planimetria su cui andranno posizionati i punti di ripresa fotografica.

La cartografia dello stato di fatto dell'anno di riferimento deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti nella zona di attività estrattiva al- la presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di

quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il Comune può effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta e può per questo, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere e/o eseguire, anche senza preavviso, rilievi topografici aggiuntivi.

Questi rilievi aggiuntivi andranno anch'essi restituiti alla scala 1:1.000 sugli stessi "appoggi" plano-altimetrici stabiliti in convenzione.

La Ditta, nell'ambito della suddetta relazione, dovrà trasmettere nuovamente l'elenco dei mezzi di cui all'Art. 8, confermandone la stesura già inviata ovvero segnalando eventuali integrazioni/modifiche.

Al fine di assicurare anche all'Agenzia una pronta ricezione di tale comunicazione, nel merito di eventuali integrazioni/modifiche agli elenchi già trasmessi, sarà cura della Ditta inviare la "Relazione annuale sull'attività estrattiva", corredata della citata segnalazione anche all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

La mancata trasmissioni dei dati, la trasmissione di dati falsi, oppure l'utilizzo di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 36 c. 1 della L.R. 18/2016 può costituire causa di sospensione dell'attività estrattiva, previa contestazione dei fatti.

TITOLO V

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 23 RINVENIMENTI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO

Qualora, durante le fasi di coltivazione della zona di attività estrattiva oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse

storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori e a comunicare entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, deve essere trasmessa anche al Comune di Bologna. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità previa comunicazione scritta al Comune. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore potrà essere concessa una proroga dell'autorizzazione pari al periodo di forzata sospensione (art. 18, comma 4 L.R. 17/91 e s.m.i.).

Art. 24 RINVENIMENTI DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione finale della zona di attività estrattiva oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Comune di Bologna.

I lavori possono essere ripresi solo previo benestare scritto dell'autorità competente. In tale ipotesi, trattandosi di interesse pubblico, potrà essere concessa una proroga dell'autorizzazione pari al periodo di forzata sospensione (art.18, comma 4 L.R. 17/91 e s.m.i.).

Art. 25 CESSIONE DI AREE

La Ditta, o i suoi aventi causa, si impegna a cedere a titolo gratuito, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale da esercitare entro 20 (venti) anni dalla stipula dell'Accordo ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 e dell'art. 24 della L.R. 7/2004 del 08/02/2018 (Repertorio n° 3205/2018) citato in premessa, un'area di superficie pari a 20.000 m² da individuare all'interno del Polo estrattivo denominato 'Polo L' che il Comune destinerà ad usi/opere pubbliche o di interesse pubblico. Il frazionamento e relative spese saranno a carico della Ditta.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 26 VIGILANZA E CONTROLLI NELLE CAVE

Nel rispetto delle leggi vigenti, i funzionari autorizzati per la vigilanza ed i controlli, nonché quelli incaricati dell'istruttoria di pratiche per l'attività estrattiva, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno diritto al libero accesso alla zona di attività estrattiva, anche senza alcun preavviso, allo scopo di compiere i controlli di loro competenza.

Il Comune ha facoltà di intervenire, previa sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, per la rimozione di materiali non autorizzati, presenti all'interno dell'invaso estrattivo o nella zona di attività estrattiva.

La Ditta o per essa il Direttore Responsabile deve dare ogni chiarimento, informazione e notizia che sia richiesta dai funzionari autorizzati e di porre a disposizione i mezzi e quanto occorra per l'espletamento dei controlli nonché per le rimozioni suddette.

Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta e potrà per questo, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi topografici aggiuntivi.

Art. 27 SANZIONI

Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui siano accertate contemporaneamente diverse difformità rispetto a quanto convenzionato e autorizzato e le difformità siano riferibili ad articoli diversi della convenzione estrattiva, la sanzione complessiva applicata, ai sensi della L.R. 17/91, deriverà dalla somma delle sanzioni previste per ogni singola difformità.

TITOLO VII

ONERI E GARANZIE

Art. 28 ONERI

Art. 28.1 Tariffe

La Ditta s'impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno di autorizzazione all'attività estrattiva, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 17/91 e s.m.i.

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente Art. 22.

In assenza delle situazioni ostantive richiamate dalla DGR 2029/2019 il Comune potrà applicare la riduzione dell'onere, prevista dalla DGR stessa, a favore del soggetto titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il

quale provvederà al versamento dell'onere dovuto in misura ridotta.

Art. 28.2 Mancato pagamento degli oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i.) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 29 GARANZIA FINANZIARIA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i. la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, le garanzie finanziarie per un importo complessivo di Euro 530.422,86, nella misura e con le prescrizioni di seguito specificate.

Art 29.1 Importi

a) per l'esecuzione delle opere di tombamento della cava utilizzando materiali presenti nel sito, la Ditta presta al Comune la garanzia fideiussoria nella misura concordata di Euro 35.253,24 (trentacinquemiladuecentocinquantaquattro/24) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti del progetto, da intendersi comprensivo di i.v.a.;

b) per l'esecuzione delle opere di tombamento della cava utilizzando materiali importati dall'esterno, la Ditta presta al Comune la garanzia fideiussoria nella misura concordata di Euro 357.775,05 (trecentocinquantesette milasettecentosettantacinque/05) corrispondente al

100 per cento della spesa presunta come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti del progetto, da intendersi comprensivo di i.v.a.;

c) per l'esecuzione delle opere inerenti alla sistemazione vegetazionale, comprensive della manutenzione della durata di 2 anni, la Ditta presta al Comune la garanzia fideiussoria nella misura concordata di Euro 106.683,52 (centoseimilaseicentoottantatre/52) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti del progetto da intendersi comprensivo di i.v.a.;

d) per la demolizione e completa dismissione della tettoia ubicata nell'area di cava Rosario San Giacomino 'fase 2', compresa nel Polo L, la Ditta presta al Comune la garanzia fideiussoria nella misura concordata di Euro 24.584,20 (ventiquattromilacinquecentottantaquattro/20), calcolata con l'impiego degli elenchi prezzi in uso alle Pubbliche Amministrazioni, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta e da intendersi comprensiva di i.v.a., come risulta dallo specifico computo metrico estimativo allegato agli atti del progetto, che, a seguito degli annuali aggiornamenti I.S.T.A.T., risulta attualmente in essere per un importo pari ad Euro 29.354,96;

e) per lo smaltimento degli aggregati recuperati utilizzati nelle piste di cantiere, la Ditta presta al Comune la garanzia fideiussoria nella misura concordata di Euro 6.126,84 (seimilacentoseitisei/84), corrispondente al 100 per cento della spesa presunta e da intendersi comprensiva di i.v.a., come risulta dallo specifico computo metrico estimativo allegato agli atti del progetto.

Art 29.2 Disposizioni relative alle garanzie

Le garanzie di cui al precedente Art. 29.1 devono essere costituite a mezzo fideiussioni bancarie o assicurative contratte con primaria compagnia in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

Le garanzie di cui al precedente Art. 29.1:

lettere a), b), c), e) sono costituite a mezzo fideiussione n. _____ contratta in data _____ presso la _____, domiciliata presso _____, aggiornata agli importi di cui al precedente Art. 29.1 e agli atti con P.G. _____ per un ammontare complessivo di Euro 505.838,66,

lettera d) è costituita a mezzo fideiussione n. ***** contratta in data ***** presso *****, domiciliata presso *****, agli atti con P.G. 344637/2020, per un ammontare di Euro 29.354,96, come risultato degli aggiornamenti per effetto di quanto definito al precedente Art. 29.1.

La Ditta avrà la possibilità di cambiare Istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio almeno le seguenti clausole:

- La fideiussione è valida dalla data di rilascio fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Bologna dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e del conseguente svincolo della garanzia.

- Il valore della fideiussione dovrà essere aggiornato con cadenza annuale nella misura pari al 100% della variazione accertata dell'indice ISTAT FABBRICATI. L'aggiornamento verrà richiesto dal Comune di Bologna tramite idonea comunicazione e l'avvenuto adeguamento dovrà pervenire al Comune medesimo entro il 20 luglio di ogni anno.
- Il mancato pagamento, da parte del contraente la garanzia, del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni dell'Istituto o Compagnia fideiussore nei confronti del Comune di Bologna.
- L'istituto o Compagnia fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune, con operatività entro 30 giorni dal ricevimento, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, del Codice Civile, e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e della eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del C.C. medesimo.
- Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui la Ditta esercente l'attività sia dichiarata fallita, ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
- È consentita la parziale escussione da parte del Comune in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi.
- La fideiussione dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del firmatario la fideiussione attestante il potere di firma per polizze fideiussorie di tipologia ed importo richiesto.
- Ogni anno sarà possibile, solo su esplicita richiesta scritta della Ditta che

deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo, provvedere alla riduzione del valore della garanzia fideiussoria, sulla base della relazione annuale di cui al precedente Art. 22 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di tombamento e di sistemazione finale. Tale riduzione avverrà previa comunicazione scritta del Comune di Bologna al fideiussore ed alla Ditta.

Art. 30 SVINCOLO GARANZIA

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue:

- A completa ultimazione dei lavori, così come previsto dal progetto di sistemazione finale e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore Responsabile, il Comune, in esito positivo dell'istruttoria del competente Settore comunale, contestualmente all'attestazione ed al rilascio del certificato di completa e regolare esecuzione dei lavori libererà la residua garanzia.
- La suddetta attestazione di completa e regolare esecuzione deve essere notificata all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta della Ditta.
- il completo svincolo delle fideiussioni versate per le attività di manutenzione delle opere di sistemazione finale avverrà al termine del periodo previsto per la manutenzione stessa e in seguito a specifica verifica da parte del Comune.
- si richiamano inoltre le modalità di svincolo delle garanzie finanziarie in riferimento all'obbligo di dismissione della tettoia, regolate dall'art. 9 della presente convenzione.

TITOLO VIII

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTENZIOSO

Art. 31 REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione ai sensi e per gli effetti del T.U. dell'imposta di registro DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese del presente atto, come ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di una copia autentica dell'atto stesso da consegnarsi al Comune di Bologna a cura del Notaio autenticante entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto da parte del rappresentante del Comune, sono a totale carico della Ditta.

Art. 32 CONTENZIOSO

Gli impegni che con la presente convenzione la Ditta esercente avente proprietà e disponibilità dell'area assume in ordine alla quantità, alle caratteristiche ed ai termini di tempo dei lavori di sistemazione sono pattuiti definitivamente.

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin da ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del

terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione del collegio.

Art. 33 RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme previste dal P.A.E. vigente (2020), dai regolamenti comunali nonché dalle direttive sia regionali che provinciali, nonché dalla legislazione sia regionale sia nazionale.

Da restare in deposito negli atti del Notaio autenticante, con autorizzazione a rilasciare a chiunque copia autentica.

F.to ***** , *****

Repertorio n. _____ Raccolta n. _____

Certifico io sottoscritto _____ Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di _____ con residenza in _____, che le firme che precedono in calce e a margine della presente scrittura sono state apposte alle ore _____, alla mia vista e presenza da:

***** , nato a ***** il ***** , domiciliato per ragioni del suo ufficio in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A, CAP 40129 (Bologna);

***** , nato/a a ***** il giorno ***** , domiciliata in Bologna (BO), Via Cristoforo Colombo n. 38, della cui identità personale io Notaio sono certo, alle quali parti io Notaio ho dato lettura della presente scrittura.

F.to _____

Bologna,.....

Per il Comune

Per la Ditta

Il Direttore del Settore Transizione Ecologica e Ecocave s.r.l.

Ufficio Clima

Il Legale Rappresentante
